

Legge regionale 08 giugno 1979 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 23/06/1979

Norme di attuazione del primo comma dell' articolo 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Art. 1

La presente legge disciplina modalità e limiti dello esercizio della libera attività professionale prestata, a seguito di libera scelta del paziente che ne assume il relativo onere, dai medici degli ospedali, dei policlinici convenzionati e degli istituti a carattere scientifico, in un ambito diverso dall' attività istituzionale dell' ente.

La libera attività professionale può essere prestata nell' ambito delle strutture sanitarie pubbliche e degli istituti in cui il medico è chiamato ad operare, o al di fuori degli stessi.